



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 76

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

389^a seduta: martedì 26 giugno 2012

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	<i>Pag. 3, 6, 7 e passim</i>
BASTICO (PD)	4
BLAZINA (PD)	7
FRANCO Vittoria (PD)	12
GIAMBRONE (IdV)	10
MARCUCCI (PD)	8
UGOLINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 6, 7 e passim
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	15

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02695, presentata dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Le questioni sollevate dall'onorevole senatore interrogante in tema di reclutamento del personale docente della scuola sono all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione scolastica.

Giova qui ricordare che il reclutamento del personale docente è articolato in due distinti canali, tra i quali sono ripartiti al 50 per cento i posti disponibili: graduatorie a esaurimento ai sensi della legge n. 206 del 2006, articolo 1, comma 605, lettera c), e concorsi ordinari per titoli ed esami.

Per quanto concerne le nomine in ruolo per il prossimo anno scolastico 2012-2013, si procederà attingendo dalle suddette graduatorie, previa rilevazione dei posti disponibili e autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997.

Si precisa che, relativamente alla quota di pertinenza dei concorsi ordinari, le graduatorie dell'ultimo concorso espletato saranno ovviamente utilizzabili nei soli casi in cui queste non siano esaurite.

Per gli anni successivi sono in programma due bandi di concorso: uno che si prevede di licenziare entro l'estate e il secondo entro la primavera del 2013. Il primo si svolgerà secondo le attuali regole e riguarderà i posti disponibili negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 e terrà conto delle attuali classi di concorso, non essendo ancora concluso l'*iter* per la definizione delle nuove classi. È comunque prevista una sostanziale novità, rappresentata dal fatto che una delle prove scritte verterà sulla competenza dei candidati e la seconda consisterà nella simulazione di una lezione in aula, in modo da poter valutare la capacità dell'aspirante a relazionarsi e a rapportarsi con gli alunni. Alle selezioni parteciperanno prevedibilmente una quota rilevante dei docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento.

A differenza di quanto avvenuto finora, alle future procedure concorsuali potranno accedere gli aspiranti già forniti di abilitazione, conseguita o attraverso i percorsi abilitanti precedentemente previsti ovvero attraverso il tirocinio formativo attivo (TFA) introdotto dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 recante «Regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti».

A tale proposito, è noto che le procedure relative allo svolgimento dei tirocini per l'anno accademico 2011-2012 sono in corso di espletamento. Il decreto n. 31 del 14 marzo 2012 ha individuato il numero dei posti disponibili per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, pari rispettivamente a 4.275 e 15.795 unità, le sedi e le classi di concorso per singola Regione.

La definizione dei posti disponibili, come stabilito dall'articolo 5 del citato decreto n. 249 del 2010, è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei.

Sono state inoltre intraprese iniziative in favore dei docenti non abilitati che hanno svolto servizio di insegnamento in qualità di supplenti, prevedendo per essi un diverso percorso finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, mediante un provvedimento di modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Per quanto riguarda la disposizione contenuta nel progetto della Regione Lombardia, poi formalizzato nella legge della medesima Regione n. 7 del 18 aprile 2012 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», si rappresenta che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 giugno 2012, ha deliberato l'impugnativa di detta legge dinanzi alla Corte costituzionale, ravvisandone il contrasto con il criterio di riparto delle competenze legislative fissato dall'articolo 117 della Costituzione.

Infine, relativamente alla proposta avanzata con l'atto parlamentare di incrementare i posti in organico di diritto utilizzando l'organico dell'autonomia, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 5 del 2012, si rappresenta che essa trova limitazione nel disposto della lettera *e*) del medesimo comma, il quale stabilisce che l'organico dell'autonomia deve essere costituito entro i limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

BASTICO (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Elena Ugolini per la sua risposta, rispetto alla quale mi dichiaro parzialmente soddisfatta. Condivido e ritengo giusta la scelta del Consiglio dei ministri di impugnare la disposizione della Regione Lombardia relativa alle modalità di reclutamento, specifiche per quella Regione e differenziate rispetto al territorio nazionale, in quanto ritengo personalmente – ma ovviamente sarà la Corte costituzionale a decidere in materia – che ci siano elementi

che fanno pensare ad una violazione delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, competenze suddivise tra Stato e Regioni.

Per quanto riguarda il quadro complessivo del reclutamento, evidenzio invece alcuni motivi di preoccupazione. Già in occasione della discussione del cosiddetto decreto-legge «semplificazioni» (poi convertito in legge), sia in Commissione che in Aula il mio Gruppo ha condotto una forte battaglia, evidenziando la presenza di un vincolo – che lo stesso Sottosegretario ha richiamato nella sua risposta – relativo alla possibilità di utilizzare realmente la norma molto importante ed innovativa dell'organico dell'autonomia. Secondo tale vincolo, è possibile utilizzare questo organico nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008. È chiaro che proprio quella presenza e il richiamo a quel vincolo hanno ridotto fortemente le possibilità di utilizzare questa norma innovativa che riguarda l'organico dell'autonomia.

Per quanto riguarda complessivamente le immissioni in ruolo, voglio richiamare l'attenzione del Sottosegretario sulla forte aspettativa al riguardo esistente, c'è quindi bisogno di tempi rapidi e di chiarezza sui numeri e sulle modalità del reclutamento. I numeri che lei ha riportato non tornano completamente rispetto al piano delle assunzioni, che era stato approvato dal precedente Governo; un piano di assunzioni relativo agli anni 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015. I dati da lei citati, sottosegretario Ugolini, non corrisponderebbero alle quantità previste in tale piano, così come non corrisponderebbero i numeri che il ministro Profumo ha fornito in sede parlamentare, relativi alle assunzioni attraverso concorso: poco più di 7.500, che corrisponderebbe al 50 per cento (quindi si penserebbe a circa 15.000 immissioni in ruolo). Mentre sicuramente i posti disponibili per le assunzioni, considerata la quantità dei pensionamenti, sarebbero circa 25.000.

Colgo l'occasione per sottolineare al Governo l'importanza di coprire tutti i posti vacanti. Vi è bisogno di stabilizzazione e di dare sollievo alle graduatorie dei precari, ma soprattutto occorre continuità didattica. Con la normativa attualmente in vigore segnalo che le assunzioni in ruolo consentono di mantenere una continuità didattica relativamente ai docenti assunti.

Infine, sottolineo la complessità della situazione che si sta determinando in ordine alle diverse modalità di assunzione: da un lato, le graduatorie ad esaurimento continuano ad essere piene e, dall'altro, vi sono classi di concorso per le quali invece non vi sono più docenti abilitati; pertanto, sempre più spesso si ricorre all'assunzione a tempo determinato di docenti privi di abilitazione (cosa che comporterà ulteriori problematiche nella gestione). Vi è il meccanismo del concorso e oggi viene attivata una nuova modalità di formazione rappresentata dai tirocini formativi attivi (TFA).

Quindi, le diverse modalità di reclutamento determinano una situazione di grande complessità ed ovviamente anche di grande tensione in tutto il sistema.

Invito, dunque, ad avviare una semplificazione del sistema e, soprattutto, a collegare immediatamente, superando la fase dei tirocini formativi (che è di transizione), le modalità della formazione a quelle di reclutamento.

Termino con un'ultima nota che avevo già evidenziato nell'ambito dell'interrogazione. A mio avviso, sarebbe necessario – forse siamo ancora in tempo – spostare al 31 agosto il termine per la verifica dei requisiti per il pensionamento del personale della scuola, al fine di utilizzare la normativa antecedente alla cosiddetta riforma Fornero. Si tratta di circa 3.500 persone, alle quali dovrebbe essere garantita la parità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato. I nuovi pensionamenti avrebbero potuto determinare possibilità di assunzioni, avvicinando ancora di più il numero delle immissioni in ruolo a quanto previsto nel piano triennale.

Chiedo, dunque, una collaborazione tra Governo e Parlamento per portare a compimento quel percorso legislativo che sposta al 31 agosto il termine per la verifica dei requisiti per il pensionamento del personale della scuola e, conseguentemente, avere un numero di posti vacanti che consenta di dare piena attuazione al piano triennale delle assunzioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02862, presentata dalla senatrice Blazina.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. L'onorevole senatrice interrogante richiede notizie in merito ai tirocini formativi attivi per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, per i quali non sono stati ancora emanati i relativi bandi.

Come è noto, la materia dei tirocini formativi attivi (TFA) è disciplinata con il regolamento che definisce i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.

Il comma 25 dell'articolo 15 del suddetto regolamento stabilisce che «per la formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta, delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto ministeriale, previa intesa con le rispettive Regioni interessate al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati».

Per l'attuazione di tale disposizione è stato costituito un tavolo tecnico con il compito di adattare i TFA alle esigenze legate alle peculiarità linguistiche dei territori interessati. Si informa che il Ministero ha acquisito dalle competenti Regioni i nominativi dei rappresentanti delle stesse da nominare in seno al tavolo tecnico.

Esperate le fasi preliminari, è prevista la convocazione del suddetto tavolo per la prima settimana di luglio 2012. In quella sede verranno in-

dividuiati gli interventi per l'emanazione del decreto previsto dal comma 25 sopra descritto.

Pertanto, le questioni rappresentate dall'interrogante verranno affrontate nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico.

BLAZINA (PD). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ugolini per la risposta fornita alla mia interrogazione della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatta, anche perché parte delle informazioni mi sono già state rese dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

In questo momento, la preoccupazione dei soggetti interessati verte sui tempi di attuazione delle modalità di formazione per i docenti delle scuole in lingua slovena. I corsi dovrebbero essere avviati adesso. Pertanto, se il tavolo tecnico si riunirà a luglio, mi chiedo se vi sarà il tempo necessario e se il Ministero e le università di Trieste e di Udine saranno in grado di realizzare compiutamente questo intervento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02845, presentata dal senatore Marcucci.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con l'atto parlamentare in discussione, l'onorevole senatore interrogante chiede di conoscere se si intenda formalizzare ufficialmente la proposta, emersa durante il tavolo tecnico svoltosi nel mese di novembre 2011, di procedere ad accorpamenti tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali, con un passaggio graduale del personale docente di questi ultimi nei ruoli dello Stato, e se si intenda comunque inserire tali istituti nell'elenco di quelli che possono beneficiare del fondo istituito dall'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

Al riguardo si fa presente che gli istituti musicali pareggiati sono nati con l'impegno da parte degli enti locali a sostenerne il costo di funzionamento. Negli ultimi anni però tali enti hanno manifestato notevoli difficoltà ad assicurare alle istituzioni i finanziamenti finora concessi. Tale situazione finanziaria è alla base delle diverse richieste di statizzazione, da realizzarsi anche mediante l'accorpamento a conservatori territorialmente contigui come sedi distaccate.

La legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 8, lettera e), prevede la possibilità di statizzazione degli istituti musicali pareggiati, ma senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

La citata disposizione può però avere seguito soltanto dopo l'avvenuta emanazione del regolamento per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, attuativo della legge n. 508 del 1999. Nell'ambito di tale regolamento si potrà quindi concretamente regolamentare la graduale statizzazione degli istituti musicali interessati.

Come noto, l'*iter* di definizione del predetto regolamento non è ancora concluso; tuttavia, poiché l'operazione non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato, si deve immaginare che i conservatori, fermo re-

stando il proprio organico, dovrebbero fare proprio il personale degli istituti attraverso un assorbimento graduale nell'ambito dell'ordinario *turn over*.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta relativa all'utilizzo del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, universitario e AFAM, di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, si segnala che tali risorse non possono in ogni caso essere utilizzate per interventi strutturali.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario per la sua risposta. Personalmente sono convinto che vi sia la necessità di procedere in termini più efficaci. C'è una legge che regola la materia che data 1999 ed affermare che gli atti previsti da quella normativa non abbiano ancora concluso l'*iter* sul piano istituzionale risulta quantomeno imbarazzante. Questi istituti italiani – ricordo che sono 21 sul territorio nazionale, di cui 3 in Toscana – rappresentano una componente importante della formazione musicale, costituiscono una grande risorsa ed hanno un grande valore. Portando sempre ad esempio la Toscana, faccio presente che i relativi istituti ogni anno formano circa 1.000 orchestrali di indiscusso livello. La legge del 1999 intendeva intervenire proprio in quest'ottica. È chiaro che i tagli dei finanziamenti agli enti locali negli anni recenti e in particolare nell'ultimo quinquennio abbiano determinato la sostanziale impossibilità di sostenere economicamente questi istituti. Nel breve periodo del Governo Prodi (2006-2008) fu deciso di stanziare un finanziamento straordinario di 10 milioni di euro per tali finalità. Al riguardo ritengo pertanto opportuno un intervento simile al fine di salvare questo grande patrimonio formativo che abbiamo nel nostro territorio, tanto più che tali istituti risultano penalizzati dall'incapacità – che si protrae dal 1999 ad oggi – di dare attuazione ad una norma dello Stato (per l'appunto la legge n. 508 del 1999) che prevedeva, seppure a costo zero, un processo che non è stato ancora avviato.

Non posso quindi che dichiararmi insoddisfatto della risposta del Sottosegretario e chiedere al Governo di essere proattivo affinché questo problema diventi una priorità all'interno dell'agenda e dell'azione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02772, presentata dal senatore Giambone.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali rispondo all'interrogazione parlamentare 3-02772 del senatore Giambone sull'attività del Teatro Massimo di Palermo. La Fondazione Teatro Massimo, sin dal 2005, ha condotto un percorso di risanamento gestionale, curando il recupero della situazione debitoria pregressa di oltre 25 milioni di euro e riuscendo, nel contempo, a garantire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, programmando regolari stagioni artistiche e chiudendo costantemente in utile tutti i singoli esercizi.

Tanto premesso, e con precipuo rapporto alla materia trattata dal senatore interrogante, vorrei riferire come la direzione del Teatro, opportunamente informata dell'atto di sindacato ispettivo, ha inteso formulare le proprie ampie riserve circa la definizione di alcuni tetrici quali «precari del Teatro Massimo» trattandosi di ballerini che, come prassi teatrale ed in ossequio alle previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale di categoria, sono stati utilizzati con contratti a termine in seguito alla partecipazione alle audizioni indette dal Teatro, con conseguimento del diritto di precedenza ove specifiche esigenze della produzione artistica ne hanno richiesto l'impiego; aspetto che li legittima esclusivamente, pertanto, ad essere riscritturati, senza vantare un diritto alla stabilizzazione.

A ciò si aggiunga che l'aver lavorato in Teatro in seguito al conseguimento di un diritto di precedenza non è, di per sé, sufficiente a superare, né tanto meno ad eludere, la previsione contrattuale che subordina l'assunzione a tempo indeterminato all'indizione di un concorso pubblico. Si rammenta, altresì, che, a termini dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 giugno 2010, n. 100, «a decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione».

Pertanto, l'eventuale contrattualizzazione presupporrebbe la indizione di una procedura concorsuale e postulerebbe, comunque, la certezza di un flusso di risorse finanziarie che consenta di coprire il nuovo costo fisso pluriennale. La direzione del Teatro Massimo ritiene non proponibili nuove assunzioni in un momento in cui i ricavi sono costantemente in diminuzione a causa della riduzione dei trasferimenti dagli enti locali e della stessa riduzione del complessivo contributo statale nel 2012, pari ad euro 16.539.551 rispetto ai 18.055.728 del 2011, riduzione, questa, causata dalla mancata integrazione del FUS, avvenuta *una tantum* nell'esercizio 2011 per effetto del decreto «milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225).

Evidenzia inoltre il Teatro Massimo che, successivamente al bilancio di previsione 2012, è stato previsto un ulteriore taglio dei trasferimenti per circa 6,5 milioni di euro, circostanza questa che impone all'organo gestionale di mettere in atto gli imprescindibili interventi correttivi per garantire il raggiungimento del pareggio di bilancio e assicurare, *in primis*, il regolare pagamento delle retribuzioni del personale dipendente.

In tale direzione il consiglio d'amministrazione del Teatro ha deliberato un piano di ottimizzazione dei costi decidendo, tra l'altro, di affidare l'esecuzione del balletto «Don Chisciotte» a una compagnia di ballo ospite. Tale scelta, afferma l'ente, è in linea con le finalità istituzionali, consentendo un considerevole risparmio rispetto al *budget* originariamente preventivato e mantenendo al contempo l'elevato livello qualitativo della produzione affidata al corpo di ballo dell'Opera di Kiev. La scelta di af-

fidare l'esecuzione di uno spettacolo di danza a una compagnia ospite in sostituzione del pur nutrito corpo di ballo interno del Teatro Massimo sarebbe peraltro già stata praticata dalle precedenti gestioni.

Sottolineo che questo Ministero per i beni e le attività culturali, quale amministrazione vigilante, ai sensi del decreto ministeriale 29 ottobre 2007, non entra nelle scelte di programmazione dei teatri vigilati, limitandosi, nell'apprezzamento della produzione utile alla ripartizione dei contributi, a conferire un punteggio relativamente maggiore alle rappresentazioni di balletto realizzate con proprio corpo di ballo o con quello delle altre fondazioni.

GIAMBRONE (*IdV*). Signor Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario per la sua risposta, di cui mi ritengo assolutamente insoddisfatto. Oltre a contestare alcuni dati che sono citati in premessa nella risposta (la Fondazione fa riferimento a 25 milioni di debito precedente), il tema resta sempre uno: mi sembra di comprendere che la Fondazione Teatro Massimo di Palermo preferisca sostanzialmente non rinnovare alcuni contratti, che fanno riferimento al personale dei ballerini del Teatro Massimo, e scelga, piuttosto, di affidare gli allestimenti all'esterno, procedendo all'esternalizzazione. A me pare che una fondazione senza un corpo di ballo adeguato non abbia motivo di esistere. Invito quindi il Governo a trovare altre soluzioni, piuttosto che limitarsi a riferire una risposta fornita dalla direzione della Fondazione, che mi pare peraltro assai carente di contenuti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02613, presentata dalla senatrice Vittoria Franco e da altri senatori.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole senatrice Vittoria Franco, volta a conoscere se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga opportuno prevedere un rinvio dell'efficacia della misura di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, con cui viene previsto il divieto, per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, di prestare lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2012, qualora entro tale data non fosse sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro; contratto che a tutt'oggi non è stato sottoscritto e la cui mancata sottoscrizione impedisce pertanto lo svolgimento di qualsiasi prestazione di lavoro autonomo da parte dei predetti dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Innanzitutto voglio ricordare che sono attualmente in corso i negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e mi auguro che gli stessi possano avere, nel più breve tempo possibile, un esito favorevole, addivenendo quindi alla firma del nuovo contratto collettivo nazionale. Tale firma, difatti, consentirebbe di superare la questione attualmente in discussione, che già ha formato oggetto di analoghe interrogazioni alla Camera.

Venendo, poi, al merito della problematica, va ricordato che la crisi del settore lirico-sinfonico e la particolare difficoltà dell'organizzazione

del lavoro nei teatri d'opera rappresentano le principali cause per cui il legislatore della legge n. 100 del 2010 ha posto in essere una netta cesura temporale, con la data del 1° gennaio 2012, alla concessione di permessi artistici (e professionali) individuali. Le 14 Fondazioni, con poche eccezioni, soffrono da lustri di una crisi patrimoniale ed economico-finanziaria che la riforma del 1996 non ha risolto: patrimoni il cui valore è inferiore allo stesso valore d'uso (indisponibile) delle sedi, centinaia di milioni di euro di debiti, costante ricorso ad oneroso credito bancario nonostante la prontezza del conferimento dei contributi dello Stato, conti economici che espongono perdite di milioni di euro, esercizio dopo esercizio, con costi *in primis* del personale che hanno raggiunto il valore di 314 milioni di euro, a fronte di un FUS di settore che non supera i 300 milioni. Queste, in estrema sintesi, sono le pecche del settore cui il ministro Bondi ha inteso porre rimedio, sia disponendo commissariamenti sia promuovendo la legge di cui trattasi.

Oggetto principale di intervento della legge del 2010 è stata, pertanto, la materia del trattamento giuridico-economico del personale dipendente, le cosiddette masse artistico-tecniche-amministrative. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, già in sé farraginoso quanto ad orari, turni, permessi, ovvero quanto alla organizzazione del lavoro, è stato negli anni «doppiato», in sede aziendale, da contratti integrativi che solo in rari casi hanno restituito al teatro sottoscrittore il necessario respiro operativo ed hanno comportato nuovi esborsi in misura tale da fruttare ai dipendenti vantaggi economici superiori anche al 50 per cento del valore economico del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dal 2003 manca l'adozione di un nuovo contratto nazionale.

La legge n. 100 del 2010 ha, quindi, in omaggio alla natura di organismi di diritto pubblico comunque rivestita dalle 14 Fondazioni, ricondotto la contrattazione nell'alveo dell'ARAN e congelato la contrattazione integrativa, rinviando la possibilità di sottoscrivere nuovi accordi successivamente all'adozione di un razionale e moderno contratto collettivo nazionale di lavoro; infine, la legge sopra citata è intervenuta su un tema basilare per l'organizzazione dei teatri: i permessi artistico-professionali.

Sino al 31 dicembre 2011 (il legislatore ha pertanto concesso un largo margine di tempo alle parti sociali e ai datori di lavoro) i sovrintendenti potevano concedere permessi, richiesti in genere dagli orchestrali, per svolgere *extra moenia* attività di alto valore artistico-professionale; in alcuni teatri sussiste, inoltre, la particolarità della presenza dei corpi artistici autonomi, quale ad esempio la Filarmonica della Scala, operanti con propri spettacoli nello stesso teatro e fuori di esso e, pertanto, con problemi di coordinamento delle attività parallele. I permessi artistici autonomi *ad personam* comportavano due problemi: la necessità di riorganizzare il lavoro dell'orchestra o del coro per sopperire alla mancanza di elementi (in genere, i più apprezzati) ed il costo per gli eventuali «aggiunti» in sostituzione dei primi. Con il tempo le richieste si sono moltiplicate a dismisura.

Il problema ha – sia detto solo per inciso – anche natura sociale, in quanto eccesso di prestazioni artistiche svolte dai professionisti dipendenti delle Fondazioni può precludere ai giovani e numerosi diplomati di conservatorio la possibilità di trovare collocazione nel mondo del lavoro: in sintesi, l'attuale sistema aggrava il problema dell'occupazione giovanile.

Aggiungasi che con la legge n. 100 del 2010 non si è voluto limitare le prestazioni lavorative rese dai dipendenti anche presso i conservatori di musica. In materia non si deve neppure sottacere che la legge n. 498 del 1992, fatta salva dalla legge n. 100 del 2010, stabilisce comunque che «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale».

In sintesi: aggiuntivo sforzo organizzativo ed economico dei teatri, disaffezione di molti lavoratori anche tecnici e amministrativi attratti da guadagni e prestigio all'esterno, calendarizzazione degli spettacoli da mediare anche con i corpi artistici autonomi, assenze di vario genere, produzione numericamente insoddisfacente erano e sono falle di sistema, alcune delle quali postulavano un rimedio urgente a prescindere dalla adozione del nuovo contratto collettivo nazionale, a seguito della quale i permessi artistici potranno essere «reingegnerizzati».

In ragione di quanto sopra, la circolare del 19 gennaio 2012, di cui nell'interrogazione si lamenta la supposta contrarietà al testo legislativo (peraltro confermativa di altra circolare del 31 ottobre 2011 che rammentava la scadenza), nel riaffermare il rigore della norma, ha inteso temperare prudentemente esigenze contrapposte, interpretandola in realtà estensivamente; in tal senso, si è ritenuto dall'analisi del testo di legge di poter affrancare i corpi artistici dal rigore della medesima, anche in virtù del tendenziale ritorno economico per l'ente, e di consentire tuttora il lavoro esterno di quei dipendenti per attività non direttamente rientranti nel profilo d'area di inquadramento.

Quanto alla contestazione, mossa da alcuni, sull'impossibilità di svolgere prestazioni gratuite e di beneficenza, va ribadito che tale assunto è strumentale, in quanto la legge non fa differenza tra le prestazioni di lavoro autonomo a titolo oneroso o gratuito, essendo indifferente per il teatro il titolo dell'assenza.

A tale proposito, risulta utile ricordare la normativa previdenziale che, in caso di manifestazioni culturali con pubblico pagante, non fa distinzione fra la prestazione di lavoro gratuita o retribuita.

Chiaramente altro è il caso di prestazioni rese dai dipendenti in manifestazioni svolte in assenza di pubblico pagante, che liberamente possono essere rese dai musicisti.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, anch'io ringrazio la rappresentante del Governo per la risposta fornita, che – per la verità – è

molto tardiva, giacché la mia domanda di chiarimento si riferiva alla situazione relativa al momento in cui è stata presentata l'interrogazione.

Nella risposta si delinea un quadro fosco e drammatico della realtà dei teatri lirici. Le difficoltà sono reali, ma non sono certamente da addebitare al fatto che orchestrali di qualità siano richiesti anche per altre attività.

Il Gruppo del Partito Democratico ha fortemente avvertito la normativa basata sul decreto-legge n. 64 del 2010, ritenendola sbagliata e punitiva, ed inoltre predisposta tenendo conto di un quadro economico da addebitare soprattutto alle progressive decurtazioni del Fondo unico per lo spettacolo, operate negli anni dai vari Governi ed a seguito delle quali i problemi delle Fondazioni lirico-musicali si sono aggravati.

Anche nel testo di legge si salvaguardano le collaborazioni con accademie e conservatori, ma si penalizzano quelle istituzioni altrettanto prestigiose, come la scuola di musica di Fiesole (alla quale non è stato fatto cenno nella risposta). Io cito l'esempio di questa prestigiosa istituzione che si è trovata in grandi difficoltà giacché, non potendo assumere direttamente, è obbligata ad avvalersi del personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Questo è dunque un esempio di come un'istituzione sia stata mortificata proprio nel suo prestigio e nella possibilità di mantenere alta la qualità dell'offerta formativa.

Nella risposta si fa riferimento al contratto collettivo nazionale e ai negoziati che sono in corso in ordine ai quali vorremmo avere qualche informazione in più. Vorremmo sapere, cioè, che cosa stia accadendo nell'ambito di queste trattative, quali siano i termini e i tempi del contratto e che cosa sia previsto rispetto alla domanda che ho posto nella mia interrogazione. La risposta fornita dal sottosegretario Ugolini, si è limitata – mi dispiace dirlo – semplicemente ad una difesa d'ufficio del provvedimento voluto dall'allora ministro Bondi, che secondo noi è sbagliato e molto spesso anche punitivo. Non si può far fronte alle questioni e alle difficoltà economiche cercando di far morire il settore su cui si intende intervenire, cosa che sta invece puntualmente accadendo. Quindi mi auguro che le trattative vadano in porto e che siano positive per tutte queste istituzioni. Il Governo al riguardo non ci ha però fornito notizie, laddove auspichiamo che l'intenzione dell'Esecutivo sia invece quella di condurre in porto la trattativa nella maniera più positiva possibile e a vantaggio delle istituzioni, tenendo conto naturalmente del quadro di difficoltà economica in cui tutti versiamo, ma anche con una punta di orgoglio rispetto a queste fondazioni, che portano il nome dell'Italia, della cultura, della musica e della tradizione italiane in giro per il mondo. È una delle poche attività per le quali siamo riconosciuti nel mondo in questo momento. Mi sembra pertanto che l'attività svolta dalle fondazioni lirico-musicali debba essere tenuta in grandissima considerazione.

Mi dichiaro quindi del tutto insoddisfatta, considerato che non è stata data risposta alla mia domanda. La parte più nutrita della risposta del Governo è consistita, infatti – l'ho già segnalato – in una difesa d'ufficio della legge, che invece noi abbiamo avvertito. Sottolineo, ancora una

volta che la mia domanda avrebbe richiesto una risposta in tempi abbastanza veloci, stante la difficile situazione delle fondazioni, al contrario essendo trascorso molto tempo, ogni istituzione si è dovuta in qualche modo arrangiare. Si poteva prevedere benissimo che due anni non sarebbero bastati per il completamento di tutte le operazioni, tant'è che sono passati quasi due anni dall'emanazione della norma e i contratti collettivi nazionali non ci sono. Visti i consueti tempi biblici del nostro Paese, ciò era prevedibilissimo. Quella norma che limitava l'attività del personale delle fondazioni a partire dal 1° gennaio poteva entrare in vigore anche subito, perché tanto si sapeva che sarebbe entrata in vigore solo dopo qualche mese. Ribadisco quindi la mia insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BASTICO, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, FONTANA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, SOLIANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che non è stato approvato durante la conversione del cosiddetto decreto milleproroghe (decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011) l'emendamento del Partito democratico che spostava al 31 agosto 2012 la data per la verifica del possesso dei requisiti per il pensionamento, sulla base della normativa precedente alla riforma previdenziale, disposizione che, oltre a corrispondere ad un principio di giustizia, dal momento che il personale della scuola può andare in pensione in un unico giorno dell'anno (1° settembre), avrebbe consentito di incrementare il numero di docenti e di unità di personale ATA che sarebbero potuti andare in pensione;

considerato che:

l'Italia è il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori (57,8 per cento) e quella più bassa di insegnanti sotto i 30 anni (0,5 per cento); peraltro, la normativa previdenziale recentemente approvata determinerà la permanenza in servizio di docenti ultrasessantenni, aggravando, da un lato, la situazione richiamata e, dall'altro, riducendo i posti vacanti e disponibili da coprire attraverso il reclutamento di nuovo personale;

circa il 7 per cento delle graduatorie ad esaurimento sono di fatto esaurite, in quanto non contengono più docenti abilitati da immettere in ruolo: soprattutto al Nord, in numerose province le graduatorie relative alle materie di matematica e fisica, ingegneria informatica e gestionale e scienze sono esaurite;

nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo ha dato il via libera all'attivazione dei tirocini formativi (TFA) per circa 20.000 posti di docenti, di cui, in particolare, 4.275 nelle scuole medie e 15.792 nelle scuole superiori;

tali tirocini dovranno essere attivati entro il mese di giugno 2012 dalle università autorizzate al fine di rilasciare l'abilitazione all'insegnamento per l'anno scolastico 2013/2014;

lo stesso Ministro in diverse occasioni pubbliche ha espresso, inoltre, la volontà di avviare concorsi per l'assunzione di docenti;

visto che:

la Regione Lombardia ha presentato un progetto di legge in cui, all'articolo 5 (rubricato «Reclutamento del personale docente da parte

delle istituzioni scolastiche»), si prevede che a partire dall'anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali;

tale progetto di legge appare, ad avviso degli interroganti, in contrasto con il dettato del titolo V della Costituzione, laddove affida in via esclusiva allo Stato le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*)), fra le quali indubbiamente rientrano quelle che disciplinano il reclutamento degli insegnanti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda affrontare complessivamente il tema del reclutamento del personale docente nella scuola sia in relazione alle graduatorie ad esaurimento, sia in relazione agli abilitati dei tirocini formativi;

se e quando intenda procedere all'indizione dei preannunciati concorsi, essendo opportuno attivare in via prioritaria quelli relativi alle graduatorie già esaurite;

come intenda gestire tali concorsi e i loro esiti anche in relazione alle diverse modalità di reclutamento attualmente vigenti;

se ritenga che la citata disposizione contenuta nel progetto di legge della Regione Lombardia che attribuisce alle scuole la competenza ad organizzare concorsi per l'assunzione di docenti sia compatibile con il dettato costituzionale e con la normativa vigente in materia di sistema nazionale dell'istruzione;

se e come intenda adoperarsi per incrementare il numero dei posti disponibili per nuove assunzioni in ruolo e, in particolare, se non ritenga necessario utilizzare l'organico dell'autonomia, di cui all'art. 50 del cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 5 del 2012), per incrementare i posti in organico di diritto, anche in relazione agli insegnanti di sostegno dei disabili, per favorire la stabilizzazione dei docenti e la continuità didattica.

(3-02695)

BLAZINA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con il decreto del Ministro in indirizzo del 10 settembre 2010, n. 249, è stato approvato il regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

all'articolo 15, comma 25, è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministro, previo accordo con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di adeguare le disposizioni del decreto alle particolari situazioni linguistiche;

successivamente è stato emanato il decreto 4 aprile 2011, n. 139, contenente le norme di attuazione del decreto ministeriale n. 249 del 2010 a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 e sono state predisposte in data 5 agosto e 12 settembre 2011 due note esplicative;

constatato che:

le disposizioni contenute in tali provvedimenti stabiliscono che per l'anno scolastico 2011/2012 possono essere attivati corsi TFA transitori per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado e, inoltre, che le proposte delle singole università devono essere trasmesse entro il 7 ottobre alla banca dati dell'offerta formativa presso il Ministero;

a tutt'oggi nessun decreto è stato emanato in ordine alla formazione dei docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena;

a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, del decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74, e dei bandi delle università di Udine e Trieste relativi ai corsi TFA per l'anno scolastico 2011/2012, si rileva che nessun posto è stato bandito per le scuole con lingua di insegnamento slovena in Friuli-Venezia Giulia;

per dette scuole le graduatorie di alcune classi di concorso sono esaurite o risultano insufficienti a coprire il fabbisogno di posti o ore di insegnamento;

ciò sta determinando una situazione di grande incertezza tra i docenti interessati al conseguimento dell'abilitazione;

considerato che tale questione, qualora non venisse risolta con la massima urgenza, potrebbe penalizzare fortemente l'ordinamento scolastico in lingua slovena, ledendo inoltre i diritti della minoranza linguistica slovena, tutelati ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38,

si chiede di sapere:

se e quando i corsi di tirocinio formativo attivo verranno banditi anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

in caso ciò non avvenisse, se e in quale misura i crediti eventualmente conseguiti partecipando ai corsi banditi per le scuole con lingua di insegnamento italiana potranno successivamente essere fatti valere quali titoli ai fini degli analoghi corsi, che verranno banditi per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

se, inoltre, tali crediti potranno costituire titolo di ammissione ad eventuali concorsi ordinari per le scuole con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 425, comma 2.

(3-02862)

MARCUCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a seguito dell'approvazione della legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», gli istituti musicali pareggiati sono stati oggetto di

una profonda riforma che li ha trasformati in istituti superiori di studi musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale;

in Italia operano 21 istituti equiparati in tutto ai conservatori statali tranne che per la provenienza dei finanziamenti. Infatti i costi del personale docente e non di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ancora ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni e delle Province, ove tali istituzioni hanno la loro sede, e che attendono da quasi 12 anni il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa;

la pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli enti locali stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura;

è importante sottolineare che si tratta di istituti conosciuti ed apprezzati non solo a livello nazionale, perché rappresentano un importante patrimonio culturale ed una tradizione storica per il nostro Paese e per i territori che li ospitano;

l'ultimo finanziamento ministeriale risale al periodo 2006-2008, con uno stanziamento di 10 milioni di euro inserito nella legge finanziaria;

durante l'unico incontro del tavolo tecnico nel mese di novembre 2011, il Ministero ha avanzato la proposta di procedere ad accorpamenti tra i conservatori statali e gli istituti superiori di studi musicali, che diverrebbero sezioni distaccate dipendenti in tutto dal Ministero, con un passaggio graduale del personale docente nei ruoli dello Stato man mano che si renderanno disponibili i posti nei conservatori di riferimento per pensionamento o cattedre inattive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda formalizzare ufficialmente tale proposta per un assetto definitivo degli istituti:

se intenda comunque procedere ad inserire gli istituti nell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e di conseguenza anche tra quelli che beneficranno del fondo istituito al comma 82 dell'arti. 4 della legge n. 183 del 2011.

(3-02845)

GIAMBRONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che, presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, un gruppo di ballerini precari stia vivendo, da mesi ormai, una situazione di insopportabile disagio;

nel mese di dicembre 2011 infatti, per la prima volta nella storia delle fondazioni lirico-sinfoniche, il corpo di ballo ha deciso, con profondo rammarico, di scioperare per l'intera produzione del balletto «Schiaccianoci» (7 rappresentazioni programmate dal 20 al 23 del medesimo mese);

tale atto estremo è stato deciso con forte sofferenza e con il timore che il pubblico non riuscisse a comprendere tale gesto, nonostante detto corpo di ballo per ben sei anni abbia subito soprusi e finti discorsi propagandistici da parte della direzione dell'Ente. Ente che, anche e soprattutto grazie al lavoro del corpo di ballo, è stato risanato;

il corpo di ballo è composto da soggetti i quali hanno superato varie audizioni, oltre ad essere impegnati in tutte le produzioni del teatro da oltre 10 anni, rinunciando a contratti di lavoro con altri enti, per rispondere positivamente alla chiamata del Teatro Massimo di Palermo che, per contro, non ha mai pubblicato una programmazione del lavoro su base annuale;

detto corpo di ballo ha fortemente creduto nella possibilità che Palermo potesse, dopo la riapertura del Massimo, rivivere il teatro come luogo di cultura e spazio per coltivare l'esercizio della danza a un livello di professionalità adeguato a questa forma d'arte;

i precari di detto corpo di ballo, dal 2001 – anno a cui risale l'ultima stabilizzazione – hanno accettato di sostenere ulteriori sforzi, non dovuti, anche con produzioni non prevedenti i cosiddetti doppi ruoli o i sostituti, pur di contribuire a contenere i costi al fine del risanamento dell'Ente, continuando a sperare in un lavoro stabile;

considerato che:

nonostante l'impegno profuso sopradescritto, malgrado il persistere del blocco delle assunzioni, grazie ad accordi sindacali raggiunti, circa 200 lavoratori intermittenti, aventi diritto o collaboratori, hanno guadagnato la dignità di lavoratori stabili, ma tra loro non figura neppure un ballerino;

la partecipazione del corpo di ballo, oltre che per le precipue attribuzioni, è da ritenersi essenziale alla realizzazione degli allestimenti;

negli ultimi mesi le porte del teatro si sono chiuse dopo la protesta: le sale, da sempre inadeguate, si sono di colpo svuotate degli aventi diritto, le produzioni in cartellone pare stiano cambiando. Risulta all'interrogante che il «Don Chisciotte», previsto dal 19 al 22 aprile, prodotto dal Teatro Massimo, stia per essere affidato ad una compagnia ospite;

ritenuto che:

la scelta di esternalizzare il corpo di ballo, comunicata dalla direzione il 9 dicembre 2011, sia oggettivamente inqualificabile;

il ruolo della danza all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche debba rimanere centrale, considerando i risultati di pubblico e di bilancio una premialità, utile sia ad una gestione consapevole di un ente pubblico, sia come incentivo a produrre nuovi spettacoli o nuove forme di approccio al pubblico;

al contrario di quanto sopra esposto, il Teatro Massimo di Palermo sia stato di fatto declassato da ente di produzione a centro di distribuzione, da fucina per le idee e la creazione artistica a semplice luogo di rappresentazione;

lo smembramento delle maestranze a servizio della produzione ed il ricorso sempre più massiccio alle compagnie ospiti abbiano innescato un

più marcato distacco tra il teatro e la gente, facendo sì che assistere ad un evento culturale si limiti ormai alla sua visione, e non sia partecipazione ad esso;

l'intera vicenda sia estremamente negativa, vista la rilevanza culturale dell'ente di cui trattasi, oltre a non corrispondere ad una politica culturale che non può prescindere dal vedere in un ente lirico una industria culturale;

ritenuto inoltre che:

una fondazione lirico-sinfonica abbia ragione d'essere anche quale centro di distribuzione, solo dopo essere certi del fatto che la produzione di spettacoli in un teatro non rappresenti un'attività di semplice intrattenimento ovvero un'operazione di *marketing* pubblicitario, come ad esempio una produzione televisiva;

il pubblico, non solo palermitano, del Teatro Massimo sia, nonostante le vicende narrate, partecipe di un momento culturale costante perché vivo, ovvero partecipante alla creatività del Teatro medesimo,

si chiede di sapere quali concrete e repentine azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di risolvere l'attuale incapacità della Fondazione di cui in premessa di attivare un ciclo virtuoso di promozione culturale ed economica, nel quale la medesima Fondazione dovrebbe avere un ruolo di assoluto rilievo.

(3-02772)

FRANCO Vittoria, LIVI BACCI, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, GIAMBRONE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 100 del 2010, articolo rubricato «Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche», prevede che «Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro»;

in tale disposizione, pur essendo previsto che «nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012» si mantengono «ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498», salvaguardando, in tal modo l'attività di insegnamento in istituzioni formative;

in data 19 gennaio 2012 il Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dottor Salvatore Nastasi, con lettera indirizzata ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso le fondazioni lirico-sinfoniche e ai Sovrintendenti delle fondazioni-lirico sinfoniche, ha previsto un'applicazione restrittiva del comma 1 del suddetto articolo 3, che non trova fondamento nel testo legislativo, affermando il rapporto di esclusività della prestazione lavorativa fondamentale dei musicisti delle fondazioni lirico musicali e consentendo, in tal modo, a questi ultimi di espletare la funzione di docente solo presso conservatori e accademie, e non anche presso altre prestigiose istituzioni come, ad esempio, la Scuola di musica di Fiesole che svolge da alcuni decenni un'attività di formazione riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo;

considerato che la Scuola di musica di Fiesole si avvale di docenti in larga parte dipendenti di fondazioni liriche e che, in base all'interpretazione data nella lettera del direttore Nastasi, si troverebbero nell'impossibilità di continuare a esercitare la funzione docente presso la stessa scuola,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere un rinvio per l'efficacia della misura di cui all'art. 3 fino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche per impedire la chiusura o lo scadimento dei livelli di qualità di formazione di istituzioni prestigiose come la Scuola di musica di Fiesole.

(3-02613)

